

Il Mulino - Rivisteweb

Ernesto C. Sferrazza Papa

# L'occupazione dello spazio e la presa di possesso: Carl Schmitt e Immanuel Kant

(doi: 10.1416/86787)

Filosofia politica (ISSN 0394-7297)

Fascicolo 2, agosto 2017

## Ente di afferenza:

*Consorzio Bess (bess)*

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

## Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Ernesto C. Sferrazza Papa

# L'OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO E LA PRESA DI POSSESSO: CARL SCHMITT E IMMANUEL KANT

Occupying space and taking possession: Carl Schmitt and Kant

The paper analyzes the concept of *Landnahme* through the philosophical frameworks provided by Kant and Schmitt. In the first part the concept of «taking possession» in Kant's doctrine of right is taken into account. In the second part, Kant's theory is criticized through the Schmittian concept of *nomos* as the co-presence of juridical order and spatial localization. The aim of the third part is to show how both Kant's and Schmitt's theories end up supporting the vision of a relationship between the individual and the world dominated by an exclusivist and possessive logic. In the conclusions, the Author argues for a man-space relationship firstly based on the act of dwelling, suggesting a possible political reformulation of the history of the *nomos*.

*Keywords:* Land, Occupation, Nomos, Dwelling

## 1. Introduzione

Kant riassume il senso della sua impresa filosofica nelle domande fondamentali: «che cosa posso sapere, che cosa posso fare, che cosa mi è dato sperare, che cos'è l'uomo»? Una quinta domanda, che è stata messa in secondo piano dalla maggior parte degli studi dedicati all'opera kantiana, potrebbe essere così formulata: che cosa posso possedere? L'indifferenza relativa alla questione del possesso, retrocessa a problema minore e a classico affare da specialistici, è in realtà ingiustificata. Quella questione è anzi meritevole di rivalutazione. Essa, infatti, non solamente innerva la riflessione kantiana sul diritto, ma restituisce anche, nella sua fredda sinteticità, il nucleo teorico di una delle questioni più

Ernesto C. Sferrazza Papa, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di Torino, via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino – esferraz@unito.it

<sup>1</sup> I. Kant, *Logica*, Roma-Bari, Laterza, 2004<sup>3</sup>, p. 19.

spinose che la filosofia politica occidentale abbia mai avuto il coraggio di porsi<sup>2</sup>. La domanda sulla legittimità del possesso, ovvero sulla generale possibilità giuridica di escludere qualcuno dall'uso di qualcosa, rappresenta infatti la messa a tema di una logica del rapporto con il mondo proprietaria, ossia una peculiare forma di stare al mondo nel modo dell'esclusione.

Carl Schmitt, in particolare in alcuni passaggi di *Der Nomos der Erde*, ha fatto i conti con la filosofia kantiana, mostrando come la questione del possesso ne costituisca uno dei punti teorici d'accesso privilegiati. Il rapporto che Schmitt ha tessuto con Kant è critico e travagliato; il giurista di Plettenberg ha sì riconosciuto nel filosofo di Königsberg uno dei momenti fondamentali del pensiero occidentale ma, allo stesso tempo, ha assunto alcuni snodi del suo pensiero come bersagli polemici contro i quali scagliarsi con particolare vigore teorico.

In questo saggio verrà discussa l'interpretazione che Schmitt ha fornito dell'opera di Kant, focalizzando l'attenzione in particolare sul problema della *Landnahme*, letteralmente «presa di terra». La *Landnahme* non solo sta al centro della filosofia politica e del diritto di entrambi i pensatori ma, più generalmente, è una delle questioni cruciali del dibattito filosofico sul tema del rapporto fra l'uomo e lo spazio. Se l'uomo è un animale politico-giuridico, nel senso che stringe rapporti con i propri conspecifici normandoli nella forma del diritto, allora la presa di terra rappresenta un punto di vista particolarmente privilegiato per riflettere su tali rapporti; nella pratica dell'occupazione e dell'appropriazione, infatti, essi vengono iscritti spazialmente nella forma dell'esclusione sovrana. L'ipotesi finale che vorrei avanzare, a partire dalla critica di entrambi gli autori, è che il ripensamento del rapporto che il soggetto intrattiene con lo spazio in cui vive e, di conseguenza, con i propri conspecifici (ma non solo) deve essere sviluppato a partire dalla radicale riconsiderazione della presa di terra come atto originario di fondazione del diritto.

## 2. Filosofia critica dell'occupazione di terra

Se vi è una parte negletta della filosofia kantiana, essa è precisamente la metafisica del diritto. Kant dedica la prima parte della *Metaphysik der Sitten* alla discussione della dottrina del diritto. Così come per le forme della conoscenza, anche per il fondamento giuridico della proprietà vale un approccio interno al metodo critico, ed è lo stesso Kant a rivendicare l'appartenenza di entrambi i problemi al medesimo campo metodologico. Il problema del diritto proprie-

<sup>2</sup> Una esaustiva ricostruzione filosofica della storia del diritto di proprietà è l'ampio lavoro di M. Prospero, *Filosofia del diritto di proprietà*, Milano, FrancoAngeli, 2009, 2 voll. La critica del diritto di proprietà come «sistema completamente autoreferenziale», e il conseguente rifiuto a concepirlo come «la misura di tutte le cose», costituiscono il *fil rouge* del denso volume di S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, Il Mulino, 1990<sup>2</sup> (le citazioni riportate sono a p. 21 e a p. 22).

tario, infatti, è in ultima istanza riconducibile alla questione fondamentale su come siano possibili i concetti di mio e tuo esterni, ossia come il soggetto possa legittimamente rivendicare un uso esclusivo di un pezzo di mondo, sia esso una mela o il territorio di uno Stato. Kant articola lo svolgimento di questa domanda in due momenti fondamentali.

In primo luogo, Kant pone la questione della possibilità, ovvero della fondatezza razionale, di un possesso puramente giuridico, altrimenti detto «possessione intellegibile». Tale condizione possessiva è definita «pura» in quanto trova il suo campo d'applicazione non nell'ambito fenomenico del possesso empirico [*possessio phaenomenon*], bensì in un possesso che resta tale anche nel momento in cui la coppia soggetto possessore-oggetto posseduto è dislocata spazialmente e temporalmente. In questo caso, argomenta Kant, deve essere possibile, ovvero deve essere una «determinazione pratica dell'arbitrio secondo le leggi della *libertà*»<sup>3</sup>, sostenere il possesso nonostante l'assenza fisica dell'oggetto [*possessio noumenon*]: «io potrò dire del suolo, su cui mi sono coricato, che esso per questo è mio, ma soltanto quando io posso assicurare che esso sarà sempre in mio possesso, anche quando io abbia abbandonato il posto»<sup>4</sup>. In secondo luogo, lo svolgimento della domanda sul «mio e il tuo esterni» trova un punto d'approdo nella questione generale se sia possibile o meno un «giudizio giuridico sintetico a priori»<sup>5</sup>: il diritto quindi non è un'appendice, bensì una parte costitutiva della filosofia critica<sup>6</sup>.

I temi del possesso e della proprietà si inscrivono, più specificamente, nel classico filone contrattualistico del passaggio da uno stato di natura originario a uno Stato civile. Interpretata marxianamente come l'epoca dell'accumulazione originaria del capitale – ossia «il processo storico di separazione del produttore dai mezzi di produzione»<sup>7</sup>, ottenuta tramite una sottrazione spaziale [*enclosure*] che Marx definisce «usurpazione violenta della proprietà comune»<sup>8</sup> –, la modernità fonda il diritto alla proprietà su questa tensione fra uno stato naturale, in cui il mondo intero è un bene comune, e una società civile, il cui più antico strato archeologico coincide con lo spossessamento. Un punto decisivo

<sup>3</sup> I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, in Id., *Scritti politici*, Torino, UTET, 2010, p. 429.

<sup>4</sup> Ivi, p. 427.

<sup>5</sup> Ivi, p. 430.

<sup>6</sup> Non mi trovo quindi d'accordo con un importante interprete della filosofia kantiana come Wolfgang Kersting, al quale bisogna senza ombra di dubbio riconoscere il merito di aver ricostruito la genealogia del problema del diritto in Kant in *Kant über Recht*, Paderborn, Mentis, 2004. In un testo datato ma importante Kersting aveva sostenuto una «completa indipendenza della dottrina del diritto sia dalla dottrina dell'idealismo trascendentale sia dalla filosofia morale critica» (Id., *Wohlgeordnete Freiheit*, Berlin, Walter de Gruyter, 1984, p. 37). La questione è, comunque sia, tuttora oggetto di dibattito nella comunità scientifica (cfr. T. Pogge, *Is Kant's Rechtslehre a Comprehensive Liberalism?*, in *Kant's Metaphysics of Morals: Interpretative Essays*, ed. M. Timmons, Oxford, Oxford University Press, 2002).

<sup>7</sup> K. Marx, *Il Capitale*, Roma, Editori Riuniti, 1970<sup>6</sup>, p. 778.

<sup>8</sup> Ivi, p. 788.

del dibattito moderno è, da questo punto di vista, la produzione di un discorso che legittima la proprietà privata, un'autentica strategia argomentativa in grado di ordinare nella forma giuridica quello che, in ultima istanza, rimaneva il nudo fatto dell'espropriazione violenta.

Ciò che Marx vedrà nella sua forma storica, riuscendo a ricostruirne la genesi e calandola nella concreta dimensione dei rapporti di forza e del violento desiderio espropriativo, venne teorizzata dai giusnaturalisti e dai filosofi della politica del XVI e XVII secolo come una base naturale e incontestabile della forma associativa di vita civile. Per quanto tutte quante confluenti in una generale naturalità della proprietà, le strategie percorse dal pensiero moderno per difendere con le armi della ragione questo istituto, che geneticamente è rappresentato del passaggio da un possesso temporaneo a un dominio sulla cosa assoluto e temporalmente indefinito, sono ovviamente molteplici.

La teoria sviluppata da Ugo Grozio nel *De iure belli ac pacis*<sup>9</sup> era ben nota a Kant. Secondo Grozio originariamente gli uomini godevano di tutte le cose in comune [*communio primaeva*] e la proprietà emerge storicamente come l'effetto di una convenzione fra tutti gli uomini. Tuttavia, secondo Grozio, il diritto di proprietà era allo stesso tempo logicamente fondato nel diritto naturale e non semplicemente fatto concreto dello sviluppo politico dell'umanità, poiché il diritto naturale obbliga al rispetto dei patti, siano essi impliciti o espliciti.

Kant aveva anche domestichezza con la teoria hobbesiana e con quella lockiana. Per Hobbes nella sua condizione naturale ogni individuo ha diritto a tutto; la proprietà privata che si istituisce solamente in seguito all'alienazione dei diritti naturali «inerisce interamente alla sovranità»<sup>10</sup>, poiché se essa non ci fosse l'uomo ricadrebbe nella sua misera e infelice vita nello stato di natura. Lo stato di guerra diffuso fra gli uomini prima dell'istituzione della sovranità era, infatti, scatenato fra le altre cose da una comunanza d'uso delle cose che, essendo l'uomo un lupo per gli altri uomini, non poteva che darsi nella forma di una condizione violenta e mortifera<sup>11</sup>. Con l'alienazione dei diritti nel passaggio alla statalità anche la comunanza delle cose viene meno, cosicché «queste regole [costitutive] della proprietà (ossia del *meum* e *tuum*) e di *bene* e *male*, *legittimità* e *illegittimità* nelle azioni dei sudditi, sono le leggi civili»<sup>12</sup>.

Particolarmente importante, poiché radicalmente rifiutata da Kant, è infine la celebre posizione espressa da Locke nel *Secondo trattato sul governo*. Secondo Locke, avendo il soggetto una proprietà naturale sul proprio corpo, allora tutto ciò che è l'oggetto di un'attività o, più in generale, di un lavoro da

<sup>9</sup> U. Grozio, *Il diritto della guerra e della pace*, Firenze, Centro editoriale toscano, 2002, 4 voll. (ristampa anastatica dell'edizione Giuseppe de Dominicis, Napoli, 1777); il tema della proprietà è trattato in particolare nel libro II, dal cap. I al cap. X.

<sup>10</sup> Th. Hobbes, *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, Roma-Bari, Laterza, 2014<sup>16</sup>, p. 149.

<sup>11</sup> Si innesta su questo punto lo sviluppo del pensiero hobbesiano offerto dalla teoria della violenza mimetica di René Girard: *La violenza e il sacro*, Milano, Adelphi, 1980<sup>2</sup>.

<sup>12</sup> Th. Hobbes, *Leviatano*, cit., p. 150.

parte sua, diviene proprietà di colui che lavorando su di esso lo ha strappato dal primitivo stato naturale:

benché la terra e tutte le creature inferiori siano dati in comune a tutti gli uomini, tuttavia ogni uomo ha la proprietà della sua propria persona: su questa nessuno ha diritto alcuno all'infuori di lui. Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. Qualunque cosa, allora, egli rimuova dallo stato in cui la natura l'ha prodotta e lasciata, mescola a essa il proprio lavoro e vi unisce qualcosa che gli è proprio, e con ciò la rende una sua proprietà<sup>13</sup>.

La soluzione lockiana tuttavia non poteva soddisfare Kant, giacché comportava due problemi: da un lato, fondando la proprietà sul possesso del proprio corpo, ne faceva un istituto derivato e non originario; dall'altro lato, non spiegava in maniera convincente per quale motivo il lavoro su un bene comune dovesse essere inteso come una legittimazione dell'appropriazione e non, piuttosto, una mera perdita di forza-lavoro<sup>14</sup>.

Kant, se pur criticamente, recupera alcune istanze promosse da questo panorama filosofico di stampo giusnaturalistico. Recepisce, ad esempio, l'idea che il passaggio dallo stato di natura allo Stato civile influisca sulla dimensione temporale del possesso. Il possesso e la proprietà non sono unicamente strategie dello spazio, ma anche del tempo. Se nello stato di natura vige un possesso provvisorio e sempre ricusabile (un possesso puramente fisico), nella comunità civile tale possesso diviene perentorio:

bisogna ammettere come possibile anteriormente alla costituzione civile (o astrazione fatta da questa costituzione) un *mio* e un *tuo* esterni, coi quali noi in qualsiasi modo possiamo entrare in relazione, di entrare con noi in uno Stato costituito, nel quale questo *mio* e *tuo* possono essere garantiti. Nell'aspettazione e preparazione di un tale Stato, che può essere fondato soltanto su una legge emanata dalla volontà comune, e che per conseguenza s'accorda colla *possibilità* di questa volontà, ogni possesso è un possesso *provvisoriamente giuridico*; all'opposto, ogni possesso che s'incontra in uno stato civile *realmente* esistente è un possesso *perentorio*<sup>15</sup>.

Il superamento dello stato di natura in cui, per Kant come per l'intera *côté* giusnaturalistica e contrattualistica, vige la comunanza d'uso delle cose, produce la possibilità, che nella *communio fundi originaria* si dava in forma solamente presunta, di un diritto reale sulle cose. Tale diritto reale si configura come la possibilità di rivendicare legittimamente per sé il possesso di una

<sup>13</sup> J. Locke, *Il secondo trattato sul governo*, Milano, Rizzoli, 1998, cap. V, § 27, p. 97.

<sup>14</sup> Cfr. K. R. Westphal, *A Kantian Justification of Possession*, in *Kant's Metaphysics of Morals*, cit.

<sup>15</sup> I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, cit., p. 437.

cosa, dimodoché «la cosa esterna come tale rimanga sempre obbligata al primo possessore»<sup>16</sup>.

La questione diventa cruciale nel momento cui Kant rivendica l'acquisto del suolo come possesso originario, ossia come il primo momento nel quale si produce un'obbligazione che norma e regola nella forma del diritto i rapporti intersoggettivi fra individui della medesima specie. Cruciale in quanto fonda, in maniera implacabilmente critica e freddamente logica, il modo attraverso cui i soggetti possono coesistere nella forma dell'esclusione spaziale e del diritto all'inibizione. Ovviamente la strategia kantiana è sottile e arguta, come vedremo a breve. Tuttavia, al netto di qualunque virtuosismo retorico e gioco delle tre carte, affermare che «il primo acquisto di una cosa non può essere altro che quello del suolo»<sup>17</sup> significa inscrivere la forma di vita politica del soggetto nella modalità privativa e violenta dell'esclusione spaziale e dell'espropriazione dei *communia*. Ciò che è di tutti, a un certo punto, comincia e, soprattutto, *deve* – nel senso che è allo stesso tempo una realtà soggettivamente contingente e una necessità oggettiva – cominciare a essere proprietà esclusiva di qualcuno: la filosofia del diritto kantiana è, quantomeno in questi paragrafi, una strategia per fondare criticamente la sovranità esclusiva su uno spazio.

L'atto giuridico dell'acquisto originario è, secondo Kant, l'*occupatio* nella forma della *prior apprehensio*, la prima presa di suolo. Tuttavia, il diritto del primo occupante non si basa, almeno apparentemente, sulla rivendicazione fattuale del dominio su una porzione di spazio. Nonostante appaia come un'espropriazione di qualcosa dall'uso comune nella comunità originaria, la presa di possesso fisica [*apprehensio physica*], per essere giuridicamente fondata, deve accompagnarsi a una «presa di possesso intellettuale»<sup>18</sup> tramite cui si accordano le leggi della libertà esterna e la volontà individuale.

Ovviamente, non tutte le occupazioni di terra sono legittime. Come distinguere allora un'occupazione legittima da una illegittima? La soluzione di Kant è particolarmente interessante perché trova la propria sede d'applicazione nell'ontologia: la costituzione fisica dello spazio determina la possibilità della sua occupazione. Il problema dell'ontologia spaziale come fondamento della sovranità era stato sviluppato in età moderna all'interno del cosiddetto dibattito sulla sovranità dei mari, che trovava nelle figure di Ugo Grozio e John Selden i contendenti principali. Alla domanda se fosse possibile o meno esercitare una sovranità esclusiva sul mare i due giuristi davano risposte opposte, pur utilizzando entrambi come argomento decisivo l'ontologia spaziale. Per entrambi lo spazio restituisce una specifica misura<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Ivi, p. 441.

<sup>17</sup> Ivi, p. 443.

<sup>18</sup> Ivi, p. 445.

<sup>19</sup> Sul tema dell'elemento come matrice originaria di una peculiare forma di esistenza politica il riferimento obbligatorio è C. Schmitt, *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, Milano, Adelphi, 2002; si veda anche il saggio *Il potere degli elementi* di Franco Volpi, pubblicato nell'edizione citata, pp. 113-149.

Per Grozio il mare deve essere considerato libero, in quanto la sua fluidità e la sua vastità rendono impossibile qualunque genere di costruzione, ossia di delimitazione spaziale; per Selden il mare può essere equiparato alla terra, soggetta a un regime proprietario, in quanto su di esso è possibile tracciare linee immaginarie a partire dalle quali far valere le norme del diritto commerciale<sup>20</sup>.

La *bataille des livres* si era, per così dire, esaurita nella formulazione da parte dell'olandese Cornelius von Bynkershoek, nel testo del 1744 *De dominio maris dissertatio*, della celebre dottrina della palla di cannone, per cui lo spazio marino passibile di dominio sovrano coincideva con l'estensione di tiro dell'artiglieria dalla costa. La proprietà e la sovranità erano, così, fondate su una fisica del potere e sul suo esercizio materiale. La formula che condensava la nuova strategia di occupazione dello spazio era «*potestatem terrae finire, ubi finitur armorum vis*»<sup>21</sup>.

Kant si inserisce in questa battaglia libresca più da commentatore che da protagonista, sposando senza remore la tesi bynkershoekiana: «se si solleva ora la questione: "Fin dove si estende l'autorizzazione della presa di possesso di uno suolo?", io rispondo: sin dove arriva la facoltà di averlo in proprio potere, vale a dire sin dove può difenderlo colui che vuole appropriarselo»<sup>22</sup>. L'autentico titolo legittimo del dominio su uno spazio è, dunque, la possibilità di difenderlo. Per quanto Kant si spenda nel controbattere l'idea che ogni mezzo possa essere utilizzato per occupare uno spazio vuoto, il fatto brutto della violenza del primo occupante, che strappa alla *communitas* una parte di mondo di cui rivendica la piena sovranità, appare come un problema non aggirabile e, a parere di chi scrive, insormontabile all'interno della dottrina kantiana. L'unità teorico-pratica della posizione kantiana, infatti, consiste precisamente nella legittimazione dell'esercizio del potere da parte del primo usurpatore, colui che non ha altro titolo che la propria forza per impadronirsi ed esercitare il potere<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. U. Grozio, *Mare liberum*, Napoli, Liguori, 2007; J. Selden, *Mare clausum, seu de dominio maris libri duo*, London, Richardo Meighen, 1635. Sulla polemica filosofica, politica e giuridica fra i due autori è imprescindibile il raffinato e ampio saggio di S. Caruso, *La miglior legge del regno. Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden (1584-1654)*, Milano, Giuffrè, 2001, 2 voll., soprattutto vol. II, pp. 591-629. Più in generale, il testo di Caruso è particolarmente convincente nel mostrare come la sottovalutazione storiografica di Selden sia infondata, sottolineando di contro l'apporto decisivo di Selden per il dibattito giusnaturalistico del XVII secolo, la sua elaborazione giuridica e politica, nonché l'elaborazione di una prospettiva filosofica *sui generis*. Di grande interesse risultano anche le pagine dedicate all'influenza della riflessione seldeniana nella modernità europea (Pufendorf, Thomasius, Barbeyrac: pp. 905-914) e nel dibattito italiano (Vico, Maffei: pp. 915-936). Sul problema delle fonti utilizzate dai due giuristi cfr. J. Ziskind, *International Law and Ancient Sources: Grotius and Selden*, in «The Review of Politics», 1973, vol. 35, n. 4, pp. 537-559.

<sup>21</sup> C. van Bynkershoek, *De dominio maris dissertatio*, in Id., *Opera minora*, La Haye, Apud Joannem van Kerckhem, 1744, p. 362.

<sup>22</sup> I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, cit., p. 446.

<sup>23</sup> Sul punto si veda F. Mancuso, *La légitimité du premier usurpateur: violence, pouvoir, droit*, in *Norme et violence: enquête franco-italienne*, sous la dir. de J.F. Kervégan – M. Plouviez – P. Y. Quiviger, Hildesheim, Olms, 2015.



Vi è un altro aspetto che rivela la problematicità della soluzione kantiana. In assenza di iscrizioni che a priori delimitino l'esercizio spaziale del potere, l'occupazione originaria del suolo si dà su una superficie indeterminata e sconfinata: da un punto di vista logico, sarebbe allora perfettamente legittimo immaginare l'intero globo come potenzialmente oggetto di un unico potere sovrano. Lo stesso Kant riconosce nell'assenza di delimitazioni spaziali quantitative un nodo quasi indistricabile: «l'indeterminatezza degli oggetti esterni suscettibili d'acquisto, tanto sotto il rapporto della quantità quanto sotto quello della qualità, rende questo problema (dell'acquisto esterno originario e unico) uno dei più difficili a risolversi»<sup>24</sup>. La soluzione che Kant imbastisce si fonda interamente sulla necessità logica di un acquisto originario. Se esso non fosse possibile, allora tutti gli acquisti dovrebbero essere derivati; ma questo, pena un regresso all'infinito, non è accettabile. La soluzione kantiana, dunque, non può che restituire a un originario conflitto violento, e non piuttosto a una presunta volontà generale, il compito di decidere quando una presa di possesso possa considerarsi legittimamente fondata.

Kant, in ultima analisi, non offre alcuna possibilità di definire l'estensione dell'esercizio del potere, se non quella che passa attraverso la violenza fisica, per la quale «il mio possesso si estende fin dove io, a partire dal luogo in cui risiedo, ho mezzi meccanici per difenderlo contro l'assalto degli altri»<sup>25</sup>. È possibile, da questo punto di vista, vedere nel testo kantiano una sorta di cortocircuito, o di circolo vizioso, per cui il diritto interviene per normare un'occupazione che, tuttavia, in assenza di norme giuridiche condivise non può che apparire nella forma di una violenza arbitraria. Come scrive Georg Simmel, «la continuità dello spazio, proprio perché oggettivamente non contiene mai un confine assoluto, proprio perciò permette ovunque di fissarlo soggettivamente»<sup>26</sup>.

### 3. Carl Schmitt interprete di Kant: la presa di terra come fondamento del diritto

Proviamo a questo punto a verificare, partendo dall'interpretazione della filosofia kantiana proposta da Carl Schmitt, se sia possibile ripartire dallo stallo cui giunge la dottrina del diritto di Kant per elaborare una riflessione sul rapporto politico fra il soggetto e lo spazio.

Il rapporto con Kant è un filo rosso, per quanto sottile e a volte impercettibile, dell'intera produzione schmittiana. Sin dal saggio giovanile *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen*<sup>27</sup>, nel quale la filosofia kantiana

<sup>24</sup> I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, cit., p. 448.

<sup>25</sup> Ivi, p. 451.

<sup>26</sup> G. Simmel, *Sociologia*, Torino, Edizioni di Comunità, 1998, p. 529.

<sup>27</sup> Cfr. C. Schmitt, *Il valore dello Stato e il significato dell'individuo*, Bologna, Il Mulino, 2013, in particolare pp. 27-28 (sull'aderenza dell'etica al diritto nella filosofia kantiana) e pp. 62-64 (sulla coercizione come «essenza del dovere giuridico» nella *Metafisica dei costumi*).

viene chiamata in causa sul rapporto cruciale fra etica e diritto, il filosofo di Königsberg accompagna come un basso continuo l'intera prestazione scientifica di Schmitt. Due sono, tuttavia, i luoghi in cui il confronto diventa realmente serrato, mostrando quale sia la posta in gioco della riflessione schmittiana su Kant.

Il primo, e probabilmente il più celebre anche per la sua ampia ripresa nel dibattito filosofico e politologico attuale, è un paragrafo di *Der Nomos der Erde* dedicato al problema del nemico ingiusto in Kant<sup>28</sup>. Il secondo, decisamente più negletto, è il confronto di Schmitt con l'argomento kantiano dell'acquisto originario di suolo. Mi concentrerò in particolare su questo secondo aspetto, poiché mi pare significativo per una riflessione sul rapporto politico che si istituisce fra il soggetto e lo spazio.

Schmitt inserisce Kant a pieno titolo all'interno della storia filosofica dell'occupazione come momento originario di creazione del diritto. In questo senso, è opportuno misurare la dottrina kantiana con l'ermeneutica del termine *nomos* proposta da Schmitt. In un saggio del 1953, che ricapitola i risultati a cui era giunta la prima sezione di *Der Nomos der Erde*, Schmitt illustra i tre significati possibili del termine greco *nomos*. Esso è la sostantivazione del verbo greco *nemein*, che per Schmitt rappresenta un *nomen actionis*, ossia un atto linguistico performativo. *Nomos* indica, in questo senso, «un fare in quanto processo il cui contenuto è dato dal verbo»<sup>29</sup>, ossia esprime concretamente le forme del fare che costituiscono il verbo *nemein*. «*Nemein* significa in primo luogo prendere/conquistare [*Nehmen*]. [...] *Nomos* quindi significa prima di tutto l'appropriazione [*Nahme*]»<sup>30</sup>. Le altre due declinazioni di *nemein*, che in tedesco valgono *teilen* e *weiden*, rimandano rispettivamente all'atto della divisione e a quello della produzione<sup>31</sup>.

Schmitt è particolarmente attento a conferire alla prima accezione di *nomos* una preminenza logico-storica: il momento dell'appropriazione fonda i momenti successivi della divisione e della produzione, e la presa di terra

<sup>28</sup> Sulla critica schmittiana alla nozione di *hostis injustus* presente nella filosofia politica kantiana cfr. F. Vander, *Kant, Schmitt e la guerra preventiva*, Roma, manifestolibri, 2005; F. Mancuso, *Guerra giusta, nemico ingiusto: Schmitt interprete di Kant*, in «Jura Gentium», 2010, vol. 6, n. 1, pp. 1-11; G. Waite, *Kant, Schmitt or Fues on Political Theology, Radical Evil and the Foe (Pour une philosophie buissonnière et parallactique)*, in «The Philosophical Forum», 2010, vol. 41, n. 1-2, pp. 205-227; S. Benhabib, *Carl Schmitt's Critique of Kant. Sovereignty and International Law*, in «Political Theory», 2012, vol. 40, n. 6, pp. 688-713; O. Hidalgo, *Schmitt, Kant, and the Theory of International Relations: Reflecting the Problem of Just War, Unipolarism, and Political Realism*, in «Philosophy Study», 2013, vol. 3, n. 3, pp. 180-192.

<sup>29</sup> C. Schmitt, *Appropriazione/divisione/produzione. Un tentativo di fissare correttamente i fondamenti di ogni ordinamento economico sociale, a partire dal «nomos»*, in Id., *Le categorie del «politico». Saggi di teoria politica*, Bologna, Il Mulino, 2013<sup>2</sup>, p. 297.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> Per una discussione critica della triade appropriazione/distribuzione/produzione cfr. P.P. Portinaro, *Appropriazione, distribuzione, produzione: materiali per una teoria del nomos*, Milano, FrancoAngeli, 1983.

[*Landnahme*] costituisce il fondamento di ogni diritto. In questo saggio, tuttavia, Kant viene identificato acriticamente come uno dei sostenitori della dottrina per cui «la prima acquisizione di una cosa non può essere altro che quella del suolo»<sup>32</sup>, in modo da individuare l'«appropriazione di terra come ultimo titolo giuridico per tutte le divisioni e le distribuzioni successive»<sup>33</sup>.

Lo scarto con Kant assume invece un'importanza decisiva in *Der Nomos der Erde*. Significativamente, Schmitt si scaglia contro Kant all'inizio dell'opera, nei cinque corollari introduttivi che definiscono la griglia concettuale attraverso cui verrà interpretata la vicenda storica del *nomos*. A parte questa iniziale presa di distanza e la discussione profondamente critica della dottrina kantiana dell'*hostis injustus*, il nome di Kant non riapparirà per tutto il resto del testo. Questa scelta sembra suggerire che fra gli obiettivi polemici principali della filosofia schmittiana vada annoverato proprio Kant. A riprova di ciò, la ricostruzione della storia del *nomos*, come vedremo, si articolerà esplicitamente in controtendenza rispetto all'impostazione kantiana. Se, infatti, entrambi gli autori convergono nell'identificare nell'occupazione del suolo il momento originario del diritto, differente è la metodologia d'analisi e, soprattutto, differenti sono le conseguenze politiche delle loro proposte.

Secondo Schmitt «gli atti primordiali del diritto sono localizzazioni legate alla terra. Vale a dire: occupazioni di terra, fondazioni di città e fondazioni di colonie»<sup>34</sup>. Fuoriuscendo dalle maglie telluriche della romanistica, Schmitt sembra qui sostenere che in realtà non esiste una giurisprudenza della prima occupazione, né tantomeno una patente di conquista. L'atto empirico, concreto, storico fonda da un lato la possibilità del diritto, dall'altro determina la storia della civiltà come una serie continua di prese di terra. In Schmitt vi è, insomma, il riconoscimento della violenza come forza fondatrice del diritto che, al prezzo di una teoria filosofico-politica coscientemente fondata sulla brutta fattualità della *Landnahme*, è in grado di disattivare il circolo vizioso kantiano. L'occupazione ha un «carattere categoriale dal punto di vista giuridico»<sup>35</sup> in quanto il gesto sovrano di appropriazione di terra decide, in senso letteralmente fisico e materiale, l'estensione spaziale del potere e la rende questione di diritto. Segna la terra, divide e recinta lo spazio trasformandolo in campo; il diritto interviene a replicare, mettendola in forma di norma, l'incisione violenta della nuda terra.

Per dirla con una battuta, bisogna rivolgersi alla ragion tellurica per cogliere l'importanza dell'atto di appropriazione nella storia dell'umanità. Per Schmitt la questione fondamentale non è ricostruire a priori il modo attraverso cui gli individui determinano la propria coesistenza nel mondo, bensì vederli concretamente all'opera nel modificare, assemblare e ordinare lo spazio. Il sog-

<sup>32</sup> C. Schmitt, *Appropriazione/divisione/produzione*, cit., p. 300.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «Jus publicum europaeum»*, Milano, Adelphi, 2011<sup>2</sup>, p. 22.

<sup>35</sup> *Ivi*, pp. 24-25.

getto schmittiano, visto da questa prospettiva, è sempre un soggetto storico e incarnato che, per dirla con le parole di Taubes, «qualsiasi cosa faccia o dica, la fa nel tempo»<sup>36</sup>. L'individuo preso in considerazione da Schmitt nel suo discorso è quindi un «essere terrestre, un essere che calca la terra»<sup>37</sup>.

La letteratura scientifica ha molto insistito sul ruolo assunto dal mare nella ricostruzione filosofica schmittiana<sup>38</sup>. Carlo Galli ha significativamente definito l'opposizione fra terra e mare in Schmitt come «lo strumento concettuale più spettacolare per inquadrare la spazializzazione della politica che dovrebbe condurre, oltre le categorie statualistiche del pensiero moderno, all'origine concreta di un nuovo ordine politico concreto»<sup>39</sup>. Lo scontro delle istanze ctonie con l'elemento marino, infatti, determina quel particolare assetto spaziale del diritto che è il *nomos* del diritto internazionale europeo<sup>40</sup>. Esso trova la sua causa efficiente nel riconoscimento dell'ineluttabilità della guerra, ma la sua causa finale nella tensione a limitarla e moderarla (la *Hegung des Krieges*), ossia nella dottrina moderna del nemico giusto [*justus hostis*] e nel rifiuto di una dottrina etica della guerra giusta.

Ma questo equilibrio, storicamente venuto meno nel XVIII secolo, è secondo Schmitt transeunte. Originariamente, come un diapason che accorda l'intero processo storico, la storia del mondo va concepita come «la storia della lotta delle potenze marittime contro le potenze terrestri e delle potenze terrestri contro le potenze marittime»<sup>41</sup>. Solo in questo modo è possibile cogliere i momenti decisivi che hanno configurato storicamente l'ordinamento spaziale del mondo.

Questo sguardo privilegiato, che combina dimensione epocale-elementare e concretezza storica, è inibito a Kant, che non può riconoscere, a partire dal suo sistema, l'appropriazione come fenomeno originario, concreto e materiale, da cui inizia la costituzione della storia politica dell'umanità; egli può, al massi-

<sup>36</sup> J. Taubes, *Da una disputa intorno a Carl Schmitt*, in Id., *In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt*, Macerata, Quodlibet, 1996, p. 70.

<sup>37</sup> C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 11.

<sup>38</sup> Sull'importanza dell'elemento marino nella filosofia schmittiana cfr. J. Derman, *Carl Schmitt on Land and Sea*, in «History of European Ideas», 2011, vol. 37, n. 2, pp. 181-189; F. Ruschi, *Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt*, Torino, Giapichelli, 2012.

<sup>39</sup> C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 873.

<sup>40</sup> Raffaele Laudani complica il paradigma schmittiano che appiattisce la modernità sulla dimensione della sovranità tellurica, vedendo piuttosto in essa il sovrapporsi di istanze ctonie e marittime, sovrane e governamentali. La modernità, quindi, piuttosto che essere l'epoca della rigida sovranità spaziale, conterebbe già in sé la propria deformazione. L'epoca moderna, questa la conclusione dell'argomento di Laudani, non è segnata dalla territorialità della sovranità, quanto piuttosto da una riterritorializzazione che reagisce alle potenze fluide dell'economia, contrapponendo loro l'istanza tellurica del politico: R. Laudani, *Mare e terra. Sui fondamenti spaziali della sovranità moderna*, in «Filosofia politica», 2015, n. 3, pp. 513-530.

<sup>41</sup> C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 18.

mo, riconoscerla a posteriori, sussumendola all'interno di categorie determinate in sede logica. La riflessione kantiana, infatti, si svolge su un piano che né si confronta con la dimensione storica, né astrae contenuti storici per farne concetti generali. Kant affronta il tema dell'occupazione di terra «in maniera del tutto astorica, come un' "idea" meramente logica dell' "associazione civile"»<sup>42</sup>. Al banco da macello della storia, insomma, non si può accedere con gli strumenti dell'architettura politologica e giuridica kantiana. Esso, infatti, mostra come le occupazioni di terra siano «una fattispecie storico-giuridica, un grande evento della storia, e non una mera costruzione del pensiero»<sup>43</sup>. Solo da questo punto prospettico storico-esistenziale è possibile vedere nella *Landnahme* «l'archetipo di un processo giuridico costitutivo»<sup>44</sup>.

Lo scarto fra Kant e Schmitt assume un'importanza decisiva quando si misura con la possibilità o meno di determinare effettivamente lo sviluppo storico-politico del rapporto del soggetto con lo spazio. Lo stesso Kant coglie il limite della sua teoria quando riconosce che «i principi teoretici del mio e del tuo esterni si perdono nell'intelligibile e non presentano nessuna estensione di conoscenze»<sup>45</sup>. Schmitt supera l'*impasse* kantiana, perché la particolare concezione che offre del *nomos* come primaria occupazione di terra permette realmente di cartografare il processo storico di appropriazione ed espropriazione di spazi, vedendo in esso la cristallizzazione delle varie tappe dell'ordinamento spaziale globale, le quali dispiegano «la connessione originaria e necessaria tra occupazione territoriale e ordinamento politico-giuridico»<sup>46</sup>. La teoria del *nomos* assume, in quest'ottica, la funzione di grimaldello ermeneutico, mentre la sua storia si presenta come la narrazione delle configurazioni storiche ed empiriche del rapporto tra ordinamento giuridico [*Ordnung*] e localizzazione spaziale [*Ortung*]. Kant, su questo, quantomeno all'altezza della dottrina del diritto, non ha nulla da dire, e non per ragioni puramente biografiche e cronologiche, ma perché la sua interpretazione della *Landnahme* è costitutivamente priva di qualsivoglia senso storico, paradossalmente formalistica nel fondare la proprietà sulla violenza. Essa non è in grado di afferrare, per così dire, l'inquietante storicità che accompagna ogni originaria *Landnahme*, e soprattutto ogni concreto ordine giuridico e politico che ne consegue.

#### 4. È possibile un'altra teoria del «nomos»?

Nonostante consenta un modo d'accesso particolarmente proficuo alla *Weltgeschichte* e un superamento dell'algida e astorica prospettiva kantiana, l'in-

<sup>42</sup> Id., *Il nomos della terra*, cit., p. 25.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, cit., p. 433.

<sup>46</sup> O. Marzocca, *La stanchezza di Atlante. Crisi dell'universalismo e geofilosofia*, Bari, Dedalo, 1994, p. 145.

interpretazione schmittiana del *nomos* scopre il fianco a una possibile critica che provo a condensare in poche parole. Assumere come necessariamente primaria, in senso logico e storico, la declinazione appropriativa del *nomos*, significa confrontarsi con la storia dell'umanità da una prospettiva limitata e limitante. Il *nomos* di Schmitt, infatti, determinandosi primariamente come appropriazione, non può fare altro che descrivere «al contempo anche una sottrazione di terra»<sup>47</sup>. Abbracciare senza riserve questa prospettiva ermeneutica implica rassegnarsi all'idea che il rapporto del soggetto con il mondo possa essere esperito solamente nei termini di una diminuzione e di una sottrazione spaziale. Il soggetto storico, da questo punto di vista, sarebbe un individuo che fonda il proprio agire politico e il suo essere sociale nella sottrazione del mondo all'uso altrui. Storicamente esemplare in quest'ottica è la conquista del West che, fra il XVIII e il XIX secolo, vide i nativi soccombere o costretti a isolarsi in riserve sempre più ai bordi estremi della civiltà. L'occupazione dei territori americani, perpetrata attraverso un progressivo avanzamento della frontiera, rese «lo spazio geografico e sociale degli Indiani un ambiente ostile, dove nomadismo e caccia sono impossibili, e un luogo estraneo in cui il modo di vita tribale è impensabile»<sup>48</sup>; o l'annessione al nuovo stile di vita americano, e quindi la scomparsa culturale dell'Indiano; o la resistenza ad oltranza, e quindi lo sterminio. In entrambi i casi, il rapporto di dominanza passò attraverso una strategia di espropriazione ed esclusione spaziale.

Una possibile critica all'ordine di discorso schmittiano, mescolando le carte in gioco, potrebbe sviluppare l'ipotesi che la costituzione di un ordinamento sociale non sia necessariamente conseguente a una presa di terra. Si danno infatti nella storia dell'umanità forme di vita organizzate, anche complesse, che si basano su un uso dello spazio non esclusivo. Ottavio Marzocca, insistendo sulla fecondità del tradurre *nemein* con *weiden*, suggerisce di chiedersi «se l'attività umana al cui ordinamento spaziale ha risposto originariamente il *nomos* non sia stato il pascolare in senso proprio, cioè quell'attività tipica delle comunità nomadi, che richiedeva di stabilire il diritto, essenzialmente provvisorio in quanto nomadico, di abitare un luogo in funzione dell'esercizio specifico della pastorizia»<sup>49</sup>. La presa di terra, se accettiamo questa possibile linea di lettura della storia spaziale dell'umanità, non può più essere concepita come l'istanza originaria che fonda giuridicamente la coesistenza degli uomini nella forma del confine e del divieto proprietario. Questo, beninteso, non significa che la storia del rapporto con lo spazio sia un resoconto idilliaco e non conflittuale, ma semplicemente che esso non può essere appiattito unicamente sulla pratica dell'occupazione e dell'espropriazione. È celebre un luogo di *Das Kapital* nel quale Marx afferma che «i metodi dell'accumulazione originaria sono tutto quel che si vuole fuorché idillici»<sup>50</sup>: bisogna però domandarsi se davvero la

<sup>47</sup> C. Galli, *Genealogia della politica*, cit., p. 880.

<sup>48</sup> O. Razac, *Storia politica del filo spinato*, Verona, ombre corte, 2005<sup>2</sup>, p. 22.

<sup>49</sup> O. Marzocca, *La stanchezza di Atlante*, cit., p. 147.

<sup>50</sup> K. Marx, *Il Capitale*, cit., p. 778.

storia dell'umanità non sia stata altro che una continua serie di accumulazioni originarie, e se non sia piuttosto possibile elaborare un differente paradigma del rapporto politico tra il soggetto e lo spazio, ovvero tra l'essere umano e i suoi conspecifici (e non solo)<sup>51</sup>.

Una deviazione dall'assolutezza del sistema schmittiano passa allora attraverso un ripensamento dell'idea del soggetto non più come occupatore di spazio bensì, questa una delle possibili vie di fuga, come abitatore di mondo. Piuttosto che focalizzare l'attenzione unicamente sulla *Landnahme*, una simile suggestione dovrebbe confrontarsi con i vari modi storicamente sperimentati di un certo uso dello spazio, non proprietario e non esclusivo: una storia, insomma, che ponga l'accento sulle forme dell'abitare piuttosto che su quelle dell'occupare.

Una simile opzione pare affondare le proprie radici in una visione teologico-politica del rapporto con il mondo, in quella «radice sradicata» nella forma dell'esodo che rappresenta l'essenza di Israele<sup>52</sup>. Il popolo ebraico trova nell'eterna migrazione a cui è destinato la propria salvezza di popolo eletto, e ha ragione Massimo Cacciari a sottolineare che per Israele «migrare non è accidente, ma ne costituisce la stessa radice»<sup>53</sup>. La figura dell'eterno viandante ha origine dunque in una teologia politica di matrice ebraica e si contrappone al conquistatore o al colono, figure della stanzialità.

Vi sono numerosi altri sentieri percorribili, di matrice non prettamente teologica, per reagire alla rigidità del paradigma schmittiano. È stato suggerito ad esempio di vedere nel pensiero di Martin Heidegger la possibilità di «un rapporto non alienato né alienante con i luoghi»<sup>54</sup>. Secondo Heidegger l'abitare si configura esplicitamente come quella pratica in cui «risiede l'es-

<sup>51</sup> Un'interessante riflessione sul rapporto ecologico fra umani e animali non umani è G. Clément, *Manifesto del Terzo paesaggio*, Macerata, Quodlibet, 2005.

<sup>52</sup> Cfr. A. Rizzi, *Esodo: un paradigma teologico-politico*, San Domenico di Fiesole, Cultura della pace, 1990. Sul rapporto fra esilio e pensiero filosofico cfr. E. Fornari, *L'esilio come categoria filosofica*, in «Quadranti – Rivista Internazionale di Filosofia Contemporanea», 2013, n. 1, pp. 73-86.

<sup>53</sup> M. Cacciari, *Icone della legge*, Milano, Adelphi, 1985, p. 42. Più in generale, nella prima parte del saggio («Errante radice») Cacciari rintraccia in due autori classici della letteratura filosofica novecentesca, Franz Rosenzweig e Carl Schmitt, i rappresentanti teorici dei due movimenti primari dell'individuo nello spazio: il nomadismo e la stanzialità. Se Rosenzweig, abbracciando la tradizione ebraica, indica nella migrazione eterna la caratteristica fondamentale del popolo eletto (una migrazione che è sempre disperata in quanto costantemente esposta alla morte violenta), Schmitt rivendica il valore del *nomos* solamente nel suo ancorarsi alla solida dimensione tellurica, segnata da confini e partizioni. L'antitesi fra i due è paradigmatica: se in Rosenzweig la Legge è costitutivamente «errante», in Schmitt il *nomos* è «salvabile solo nel suo rapporto con la terra, il luogo, il topos» (ivi, p. 47). Ma nel momento in cui il *nomos* della modernità, come diagnosticato da Schmitt, entra definitivamente in crisi, i due paradigmi tendono paradossalmente a intersecarsi, giacché è la stessa *Entortug* a minare la dimensione prettamente tellurica del *nomos*: «la crisi del *nomos* non produce che l'universale assolutizzazione della mancanza di radice» (ivi, p. 53).

<sup>54</sup> M. Tanca, *Geografia e filosofia. Materiali di lavoro*, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 167.

sere dell'uomo»<sup>55</sup> nella forma del prendersi cura del mondo. Il tratto proprio dell'essere umano, stando alla lezione heideggeriana, non è allora l'occupare e il possedere uno spazio, ma la capacità di abitarlo. Ontologicamente primario è l'abitare. E se l'occupazione dello spazio coincide con la sua espropriazione, l'abitare sembra una forma di uso dello spazio in grado di tratteggiare i caratteri di un'esistenza non violenta. Nella conferenza *Costruire abitare pensare* Heidegger spinge all'estremo teorico la tesi sull'abitare, ponendola in relazione con la mortalità dell'essere umano: «che i mortali sono vuol dire che, abitando, abbracciano spazi e si mantengono in essi sulla base del loro soggiornare presso cose e luoghi»<sup>56</sup>. Certamente, è assente in Heidegger una disamina che metta in forma storica il paradigma dell'abitare; la sua prestazione è in ogni caso filosoficamente significativa, perché permette la messa a fuoco di un paradigma teorico-politico del rapporto tra il soggetto e lo spazio non *reattivo* come quello individuato da Schmitt<sup>57</sup>.

Un altro possibile *detour* emerge da alcune suggestioni di Gilles Deleuze e Felix Guattari. Secondo Deleuze e Guattari, che riprendono il celebre studio di Laroche sulla radice NEM<sup>58</sup>, il *nomos* come forma dello stare al mondo ha originariamente a che fare con una condizione distributiva nomadico-pastorale su uno spazio aperto, e la sconfitta del nomadismo coincide con il trionfo della forma statale, ovvero della politica della divisione spaziale rigidamente ripartita. Nel *Trattato di nomadologia* gli autori descrivono la distribuzione spaziale delle comunità nomadiche, mostrando come essa si contrapponga sia al movimento dell'apparato di stato (assenza di movimento) sia a quello del migrante (movimento da uno stato a un altro):

Il tragitto nomade *distribuisce gli uomini (o gli animali) in uno spazio aperto, indefinito, non comunicante. Il nomos ha finito col designare la legge, ma anzitutto perché era distribuzione, modo di distribuzione. Ora, si tratta di una distribuzione molto particolare, senza divisione, in uno spazio senza frontiere e senza chiusura. Il nomos è la consistenza di un insieme vago: in questo senso*

<sup>55</sup> M. Heidegger, *Costruire abitare pensare*, in Id., *Saggi e discorsi*, Milano, Mursia, 1976, p. 97.

<sup>56</sup> Ivi, p. 102.

<sup>57</sup> Per un possibile confronto fra la prospettiva schmittiana e quella heideggeriana cfr. M. Cacciari, *Geo-filosofia dell'Europa*, Milano, Adelphi, 1994, pp. 105-130; E. C. Sferazza Papa, *Identità, differenza e conflitto nel pensiero di Martin Heidegger, Carl Schmitt e Massimo Cacciari*, in «Filosofia», 2015, n. 2, pp. 93-112.

<sup>58</sup> Cfr. Laroche, *Histoire de la racine nem- en grec ancien: nemo, nemesis, nomos, nomizo*, Paris, C. Klincksieck, 1949. Schmitt, che conosceva il testo di Laroche, ne parlava come di un «impressionismo semantico» (C. Schmitt, *Nomos – Presa di possesso – Nome*, appendice a C. Resta, *Stato mondiale o Nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso*, Reggio Emilia, Diabasis, 2009, p. 132). Sul rapporto fra i due studiosi si veda la lettera di Gianfranco Miglio contenuta in appendice a P.P. Portinaro, *Appropriazione, distribuzione, produzione*, cit., pp. 169-171.



si oppone alla legge o alla *polis*, come un retroterra, un fianco di montagna o la distanza vaga attorno a una città<sup>59</sup>.

La differenza fra le due forme di esistenza è quindi primariamente spaziale: «lo spazio sedentario è striato, da muri, recinti e percorsi fra i recinti, mentre lo spazio nomade è liscio, marcato soltanto da tratti che si cancellano e si spostano con il tragitto»<sup>60</sup>. L'apparato di stato cattura la velocità nomadica (non il suo movimento: Deleuze opera una sottile distinzione fra le due dimensioni), frattura lo spazio solcandolo, produce barriere, mura i confini e «distribuisce agli uomini uno spazio chiuso»<sup>61</sup>.

La differenza con il *nomos* schmittiano è qui davvero significativa: in Deleuze e Guattari il *nomos* è, sulla scia della ricerca larochiana, primariamente distribuzione; in Schmitt, come abbiamo visto, il *nomos* è in primo luogo occupazione e appropriazione. In *Der Nomos der Erde* Schmitt afferma che «il *nomos* può essere definito come un muro»<sup>62</sup>, ovvero la messa in forma dell'ordinamento politico-giuridico può materialmente essere inscritta nello spazio come relazione di potere; la *Hegung* di cui è espressione il *nomos* europeo, dopotutto, contiene la medesima radice del verbo *einhegen* [circondare], dove risuona l'idea dell'*Eingrenzung*, della recinzione (per quanto non mi pare possibile vedere una connessione lessicale esplicita con *Mauer*). Quali sono le conseguenze teoriche e politiche di un simile spostamento dell'ordine del discorso suggerito dai due pensatori francesi? Può il *nomos* non diventare muraglia?

Non si tratta in alcun modo di tessere un elogio del nomadismo e della mobilità come forma di vita, che nell'epoca delle migrazioni coatte non può che apparire urticante e fastidioso<sup>63</sup>. È in gioco, piuttosto, la possibilità di revocare, attraverso gli strumenti offerti dalla tradizione filosofica, l'idea che il rapporto dell'individuo con lo spazio possa darsi unicamente (perché originariamente) nella forma del possesso, dell'esclusione, del diritto a rivendicare come propri pezzi di mondo che, quantomeno in punta di principio, rappresentano beni comuni. Il dibattito sui *commons*, che sta suscitando un larghissimo interesse internazionale a livello sia di elaborazione teorica sia di concrete pratiche politiche, come ha dimostrato il referendum italiano del 2011 sull'Acqua Bene Comune, insiste precisamente sull'idea che il rapporto fra il soggetto e lo spazio non possa essere esclusivo e proprietario, ma teso a una sempre maggiore inclusione<sup>64</sup>.

<sup>59</sup> G. Deleuze – F. Guattari, *Mille piani. Capitalismo e schizofrenia*, Roma, Cooper&Castelvecchi, 2003, p. 530.

<sup>60</sup> *Ibidem*.

<sup>61</sup> Ivi, p. 529, legg. mod.

<sup>62</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 59.

<sup>63</sup> Suggestioni preziose possono essere tratte da S. Mezzadra, *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Verona, ombre corte, 2006.

<sup>64</sup> Cfr. F. Cassano, *Homo civicus: la ragionevole follia dei beni comuni*, Bari, Dedalo, 2004; U. Mattei *Beni comuni: un manifesto*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

All'interno di questo ordine di discorso, è possibile immaginare e scrivere una storia politica del mondo che non parta dall'assunto dell'occupazione violenta di spazio, ma da una considerazione delle forme storiche di esistenza in comune? È possibile esplorare storicamente quella che Eric Dardel chiamava *géographicité*, ossia «l'insieme delle modalità concrete, esistenziali, con le quali ci relazioniamo alla terra»<sup>65</sup>, senza venire fagocitati dalla suggestiva, ma rigida, struttura del *nomos* schmittiano? Intendere il *nomos* primariamente nella forma del *weiden* appare, da questo punto di vista, una strategia politica volta a individuare lo scopo del rapporto dell'individuo con lo spazio non nell'esclusione giuridicamente legittimata, ma nella vita in comune: lo spazio, da questo punto di vista, non è più una *res* da occupare, ma da distribuire e abitare in comune<sup>66</sup>.

Per concludere, l'ipotesi che ho proposto come punto d'approdo e possibile sviluppo della nozione di *Landnahme* non vuole essere un mero esercizio accademico, bensì una visione filosofica e politica dei rapporti con lo spazio. In essa suggerisco di vedere uno dei possibili tentativi teorici di ripensare il nostro modo di stare nel mondo, di abitarlo in direzione ostinata e contraria rispetto a una logica sovrana e proprietaria sempre più violenta nell'epoca dell'immaginario e ideologico *borderless world*. La posta in palio di tale tentativo è la possibilità di formulare nuove categorie e nuovi immaginari che rendano conto della profonda complessità dello spazio globale, oramai trasformato in un laboratorio biopolitico e tanatopolitico a cielo aperto che, lungi dall'essere l'irenico spazio fluido e sconfinato della libera circolazione dei corpi, appare sempre più come una tragica e sanguinosa tonnara di passanti<sup>67</sup>.

<sup>65</sup> M. Tanca, *Geografia e filosofia*, cit., p. 172; di Dardel cfr. *L'uomo e la terra. Natura della realtà geografica*, Milano, Unicopli, 1986.

<sup>66</sup> Sulla contrapposizione occupazione/abitazione, e in particolare sul tema del «comune», cfr. O. Marzocca, *Il mondo comune. Dalla virtualità alla cura*, Roma, manifestolibri, 2015.

<sup>67</sup> Sull'apparente fluidità dello spazio globale cfr. W. Brown, *Stati murati, sovranità in declino*, Roma-Bari, Laterza, 2013. Sull'articolazione biopolitica e governamentale dello spazio europeo cfr. G. Campesi, *Polizia della frontiera. Frontex e la produzione dello spazio europeo*, Roma, DeriveApprodi, 2015.

